



Peculiar aspects of the protection of forest areas ex art. 136 of the Law Decree 42/2004

Gli aspetti peculiari della tutela ex art. 136 del D.lgs. n. 42 del 2004 delle aree boscate

Stefania Bisaglia ^(a)

^(a) Dirigente del Servizio IV - Circolazione della Direzione generale Archeologia, belle arti e Paesaggio del Ministero della cultura; stefania.bisaglia@cultura.gov.it

Abstract: In the Italian Cultural Heritage Code there are some articles related to the protection of landscape assets (No. 134, 136, 142, 143, 149) in which there are also references pertaining to the protection of forest areas. In Italy, the close interconnection that exists between legislative competences concerning several aspects (cultural, environmental, forestry, landscape) and administrative competences on different scales (local, regional, national) has generated many debates and discussions that, in recent years, have involved both the regions and the Legislative Office of the Ministry of Culture and have reached the Council of State and the Constitutional Court. It is necessary and desirable for all authorities involved to work together to arrive at a shared discipline of forest use aimed at preserving the national forest heritage.

Key words: forested areas; cultural heritage code; legislation.

Citation: Bisaglia S., 2022 - *Gli aspetti peculiari della tutela ex art. 136 del D.lgs. n. 42 del 2004 delle aree boscate*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (6): 217-223. <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1086>

Tra le norme di tutela dei beni paesaggistici (tra i quali le aree boscate) contenute nel Codice dei beni culturali si ricordano gli articoli: 134 (beni paesaggistici); 136 (immobili e aree di notevole interesse pubblico); 142 (aree tutelate per legge) e in particolare la previsione del comma 1, lettera g); 143 (piano paesaggistico); 149 (interventi soggetti ad autorizzazione).

L'art. 134¹ del codice delinea *tre categorie di beni paesaggistici*: gli immobili e le aree di

cui all'articolo 136, dichiarati di notevole interesse pubblico; le aree (c.d. Galasso), di cui all'articolo 142, tutelate *ope legis*, e gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

I vincoli paesaggistici comportano limitazioni all'uso della proprietà privata discendenti dal riconoscimento del valore paesaggistico "intrinseco" del bene che ne impongono la

¹ Si riporta il testo dell'articolo 134 del Codice: Articolo 134 Beni paesaggistici 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all'articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

tutela. Si tratta di un vincolo “relativo”, e non assoluto, che subordina la trasformazione del territorio alla previa autorizzazione paesaggistica, di durata quinquennale, il cui rilascio è delegato alle Regioni su parere (obbligatorio e vincolante) delle Soprintendenze.

L'art. 136² delinea le categorie di immobili ed aree che sono sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistica in quanto siano *dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento amministrativo*, distinguendo tra bellezze c.d. “individue” e bellezze “d’insieme”. Tra queste ultime, la lettera che più si attaglia alla tutela dei boschi (che comprende i lotti di terreni coperti dai boschi) è la lettera c): “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”.

L'art. 142 elenca le *Aree tutelate per legge*, ossia quelle categorie generali di beni geografici tutelate nel 1985 in via d'emergenza dal legislatore con la famosa legge c.d. Galasso, caratterizzate da elementi “morfologici” o “ubicazionali”. La tutela di queste categorie di beni è disposta dal legislatore in via immediata, in quanto non è necessario il provvedimento ministeriale che ne dichiari l'interesse pubblico. Tra queste, la lettera g) del comma 1 recita: “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. Per la definizione di bosco, a cui rinvia la lettera g), si veda oggi l'art. 3 del Testo Unico delle Foreste - TUFF di cui al D.lgs. n. 34 del 2018.

L'art. 143 del Codice riguarda l'approvazione dei Piani paesaggistici regionali, i quali comprendono obbligatoriamente la ricognizione dei beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico e la elaborazione della specifica disciplina nonché la ricognizione dei beni paesaggistici *ope legis* con la relativa disciplina³.

All'interno del piano paesaggistico, pertanto, *le due tipologie di beni paesaggistici (provvedimentale o ope legis) restano sempre distinte e dotate di autonome discipline d'uso*. Tale differenziazione si coglie anche dal disposto dell'art. 143, comma 4, lettera a), ai sensi del quale: “Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;”.

L'art. 149 del Codice elenca le seguenti tre tipologie di interventi non soggetti ad auto-

² Secondo l'art. 136 “Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze”.

³ Art. 143 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: [...] b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; [...]

rizzazione paesaggistica, delle quali *per i boschi viene in rilievo specialmente la lettera c)*: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Come si deduce dal testo letterale, *l'esenzione prevista dalla lettera c)* (norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione) *riguarda i soli interventi da eseguirsi nei boschi tutelati* *ope legis*, e non anche in quelli tutelati con vincolo provvedimentale ex art. 136, per i quali resta invece necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Questo è anche l'orientamento che è stato confermato prima dal Ministero della cultura e poi dal Giudice amministrativo.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 14 del 1996

La sentenza si riferisce a una norma della regione Friuli Venezia Giulia (art. 131, comma 10, lettera b) della L.R. FVG n. 52 del 1991), di poco successiva alla legge Galasso, la cui questione di costituzionalità viene sollevata dal Giudice penale, in quanto la normativa regionale estende il regime liberalizzato dei tagli colturali sui boschi vincolati *ope legis* in presenza anche di altre aree c.d. Galasso.

La Corte ritiene la previsione regionale legittima ed enuncia i seguenti principi:

- L'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977⁴, *in un contesto di vincolo paesaggistico generale per determinati territori, permette sempre l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.* In questo ambito deve essere collocato il taglio degli alberi, quando sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bosco. Questo intervento è già sottoposto a vigilanza e controllo, essendo per esso previsto l'obbligo di denuncia all'autorità forestale.
- *La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale.* In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.

Secondo la Corte, pertanto, lo scopo perseguito sia dalla normativa forestale sia da quella paesaggistica è un *obiettivo comune, volto alla preservazione del bene.* È evidente infatti che impedire gli interventi rivolti alla salute fitosanitaria dei boschi, o a ridurre i pericoli degli incendi, mette a rischio la sopravvivenza stessa del bene rendendone vana la tutela.

⁴ L'art. 82 citato conteneva la delega alle Regioni di determinate funzioni in materia ambientale e paesaggistica, ed è ormai assorbito dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura del 2016

Nel 2016 l'Ufficio legislativo del Ministero della cultura si esprime sull'interpretazione da dare alla succitata lettera c) dell'art. 149 del Codice, e in particolare se gli interventi ivi previsti possano essere realizzati senza autorizzazione paesaggistica anche sui boschi vincolati ex art. 136, con riferimento al caso del *bosco del Marganai in Sardegna*, vincolato con DM del 13 febbraio 1978 (oltre che tutelato *ope legis* ai sensi dell'art.142).

Secondo il parere espresso dall'Ufficio legislativo "Qualora il territorio boschivo sia tutelato anche con specifico provvedimento che ne riconosca il notevole interesse pubblico per ragioni di carattere paesaggistico-culturale, gli interventi forestali, già compatibili con la tutela dei caratteri morfologici tutelati per legge, richiedono la valutazione della loro compatibilità con lo specifico valore paesaggistico espressamente riconosciuto e tutelato nel provvedimento mediante ricorso alla previa autorizzazione paesaggistica".

Il parere del Consiglio di Stato n.1233 del 2020 (Toscana, Pineta del Tombolo)

Con il parere in esame, il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso straordinario promosso da un'associazione ambientalista avverso la delibera della Giunta regionale della Toscana 255/2019, avente ad oggetto "Approvazione piano specifico prevenzione incendi boschivi - AIB pinete Grosseto e Castiglione della Pescaia". L'obiettivo perseguito dal piano regionale era di rafforzare la prevenzione e il controllo degli incendi boschivi nelle Pineta toscana c.d. del Tombolo, gravata da specifici vincoli paesaggistici provvedimentali (6 DM dal 1958 al 1967). Il Consiglio di Stato evidenzia come il testo unico delle Foreste (D.lgs. 34/2018 - TUFF) preveda un percorso attuativo piuttosto complesso, e come la tutela delle

foreste coinvolga le competenze per materia sia dello Stato che delle regioni. Sono infatti ravvisabili competenza statale esclusiva (paesaggio e ambiente), competenza concorrente Stato-regioni (politiche agricole) e competenza regionale residuale (agricoltura e foreste).

Il Consiglio di Stato ricorda che ai sensi dell'art. 7, commi 12 e 13, del TUFF, gli interventi forestali ammessi all'interno di boschi sottoposti a vincoli ex articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, vanno individuati esclusivamente nell'ambito della pianificazione paesaggistica oppure attraverso accordi tra la Regione e il Ministero della cultura, ai sensi della legge n. 241 del 1990. La norma richiede l'emanazione di specifiche Linee guida stabilite a livello statale con decreto interministeriale (su proposta del Mipaaf, di concerto con MIC e MiTE, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni). L'assenza di Linee guida non è comunque ostativa alla stipula di specifici accordi.

Il Consiglio di Stato ribadisce che nei boschi vincolati ex art. 136 del codice è necessario il controllo paesaggistico degli interventi che sono invece liberalizzati nei boschi c.d. Galasso, rilevando pertanto l'illegittimità della delibera regionale laddove estende ai boschi sottoposti a vincolo provvedimentale ex art. 136 il regime (meno severo) per i boschi tutelati *ex lege* (pratiche selvicolturali rimesse alla sola autorizzazione forestale).

Il Giudice evidenzia anche la differenza tra gli interventi previsti alla lettera b) - interventi agro-silvo-pastorali "minori", sempre esentati da autorizzazione paesaggistica ovunque ricorrano, da quelli previsti dalla lettera c) - interventi selvicolturali esentati da autorizzazione paesaggistica solo nei boschi c.d. Galasso.

Tale differenziazione risulta chiara anche nell'apposito Regolamento di semplificazione paesaggistica contenuto nel d.P.R. n. 31 del 2017, che dedica due distinte voci (A.19 e

A.20) agli interventi liberalizzati riconducibili alle predette lettere b) e c)⁵.

Nel parere in esame sono enunciati i seguenti principi:

- “le ora dette tipologie di interventi - tra i quali rientra senz’altro la maggior parte di quelli previsti dal piano oggetto di lite - riguardando un bosco vincolato con apposito provvedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. n. 42 del 2004, qual è pacificamente la pineta del Tombo-
lo, non possono in alcun modo considerarsi senz’altro e a priori sottratti all’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica preventiva prevista dall’articolo 146 del decreto legislativo da ultimo citato”;
- “sia il taglio colturale, sia quello antincendio, nella modalità prevista nel piano in esame, se può presumersi compatibile con la nozione generica di territorio coperto da foreste e da boschi, considerati in astratto,

come tipologia generale, senza alcuno specifico accertamento tecnico-discrezionale in loco, non può logicamente ammettersi, senza un previo controllo puntuale di compatibilità esercitato in concreto dagli organi a ciò preposti, nel caso di boschi e foreste dichiarati di notevole interesse pubblico e paesaggistico con apposito provvedimento motivato...”.

Legge regionale Toscana n. 52 del 2021, art. 1

La Regione Toscana nel 2021 interviene con una disposizione legislativa, impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale, con la quale estende gli interventi selvicolturali “liberi” di cui alla lettera c) dell’art. 149 già richiamato anche ai casi di vincolo provvedimentale ex art. 136 del Codice, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi⁶.

⁵ A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podereale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

⁶ Si riporta il testo dell’art. 1 della L.R. Toscana n. 52 del 2021: “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo n. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi”. La disposizione regionale inserisce un nuovo comma 4-bis nell’art. 47-bis della legge regionale n. 39 del 2000; il richiamato comma 4 prevede che “I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all’articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42/2004, l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del citato decreto legislativo”.

In questo modo la Regione Toscana interviene in via autonoma in una materia riservata, ai sensi dell'art. 117 Cost., allo Stato (la tutela del paesaggio) estendendo il regime liberalizzato previsto dalla più volte citata lettera "c)" dell'art. 149 del Codice anche al di fuori dei casi in essa previsti (boschi Galasso).

La norma regionale è stata impugnata avanti alla Corte dal Governo, che ha rilevato diversi vizi di illegittimità costituzionale. In particolare, si evidenzia che l'impugnativa costituzionale è stata proposta anche per violazione del decreto-legge n. 77 del 2021. Nelle more dell'individuazione degli interventi forestali ritenuti compatibili con i dispositivi di vincolo ex articolo 136 del Codice, infatti, il legislatore nazionale ha ammesso che possano essere ricondotti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata soltanto gli interventi espressamente previsti dal decreto-legge n. 77 del 2021 (art. 36, comma 3)⁷.

La pronuncia della Corte costituzionale n. 135 del 2022

Il Governo ha promosso davanti alla Corte l'impugnativa costituzionale di una norma della regione Sicilia (art. 12 della L.R. n. 21 del 2021), con la quale la regione Sicilia ha abrogato le fasce boschive tutelate *ope legis* dalla stessa Regione fin dal 1996 nonché la disciplina di tutela regionale prevista per i boschi e le fasce boschive. La Corte ha accolto parzialmente la questione sollevata dal Governo, riconoscendo tuttavia fondata la questione relativa all'abrogazione della normativa regionale di tutela, sia nelle more dell'approvazione

dei piani paesaggistici provinciali ancora mancanti, sia con riferimento ai piani paesaggistici provinciali già approvati.

In particolare, la Corte ha espresso i seguenti principi:

1. "...il riscontrato vuoto di tutela si collega al fatto che il territorio siciliano risulta, come detto, ancora oggi in parte non pianificato paesaggisticamente - nonostante il lungo tempo trascorso dall'introduzione del relativo obbligo per l'intero territorio nazionale - sicché le norme abrogate costituivano una sorta di disciplina di salvaguardia sostanziale, il cui venir meno fa sì che le aree sprovviste di piano non siano più al riparo dai rischi di un indiscriminato utilizzo edificatorio. Se, dunque, la necessità di adeguate prescrizioni sostanziali di salvaguardia costituisce necessario corollario dell'obbligo di pianificazione paesaggistica, l'eliminazione delle regole minime di limitazione dell'uso edificatorio delle aree a bosco contenute nella normativa siciliana abrogata contrasta con le ricordate norme fondamentali di grande riforma economico-sociale (artt. 135 e 143 cod. beni culturali) che definiscono i termini, i contenuti e le finalità dell'obbligo di pianificazione paesaggistica, delineandone la portata sostanziale".
2. "Quanto appena osservato su tale portata dell'obbligo di pianificazione consente di mettere in evidenza un'ulteriore ragione di illegittimità costituzionale della norma censurata, riferibile, questa volta, allo stesso territorio oggetto di pianificazione paesaggistica. A causa delle particolari modalità

⁷ L'art. 36, comma 3, del DL 77/2021 prevede: "3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo Territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi".

con cui i piani paesaggistici vigenti in Sicilia regolano nella sostanza l'uso dei beni protetti, infatti, ai medesimi rischi paventati per le aree boschive non ancora pianificate - come conseguenza dell'eliminazione dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996 e dell'art. 15, primo comma, lettera e), della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976 - non sfuggono, in realtà, nemmeno le aree già pianificate. Le norme di attuazione di tali piani, invero, non contengono regole sostanziali sull'uso edificatorio delle aree a bosco, ma si limitano a rinviare (con formule sostanzialmente analoghe, che manifestano la natura mobile del rinvio) a quanto previsto dalla legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, sicché l'abrogazione dei riferimenti normativi primari determina - con il venir meno del divieto di nuove costruzioni nelle aree protette - la sopravvenuta inoperatività della normativa d'uso definita in sede di pianificazione e, con essa, anche in questo caso, lo svuotamento del nucleo essenziale della tutela del paesaggio, e dunque, per le ragioni esposte sopra, la violazione dell'obbligo di pianificazione paesaggistica, considerato nella sua valenza sostanziale”.

Conclusioni

In ragione della interferenza della tutela dei boschi con le competenze, sia legislative che amministrative, dello Stato e delle Regioni, nonché *dell'obiettivo comune perseguito da tutte le Amministrazioni, ossia la preservazione del patrimonio boschivo* dai rischi di eventi dannosi (combustione, rischi fitosanitari, alluvioni etc.) risulta ormai indispensabile che *tutte le Amministrazioni coinvolte si impegnino a collaborare al fine di pervenire a una disciplina condivisa di utilizzo dei boschi*, che ne consenta il mantenimento “in salute” nel rispetto dei profili di rilievo paesaggistico.

RIASSUNTO

Nel codice dei beni culturali ci sono alcuni articoli relativi alla tutela dei beni paesaggistici (n. 134, 136, 142, 143, 149) in cui sono presenti riferimenti inerenti alla tutela delle aree boscate. Nel nostro Paese la stretta interconnessione che esiste tra le competenze legislative riguardanti più aspetti (culturale, ambientale, forestale, paesaggistico) e quelle amministrative su differenti scale (locale, regionale, nazionale) ha generato molti dibattiti e discussioni che in questi anni hanno coinvolto sia le Regioni, sia l'Ufficio legislativo del Ministero della cultura sino ad arrivare al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale. È necessario ed auspicabile che tutte le autorità coinvolte collaborino insieme per giungere ad una disciplina condivisa di utilizzo dei boschi volta a preservare il patrimonio boschivo nazionale.